



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) STEFANELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Il ricorrente, titolare di un buono fruttifero ordinario appartenente alla serie "Q/P", di Lire 1.000.000,00, emesso il 6/11/1987, riferisce di averlo riscosso il 7/11/2017, per la somma di € 5.541,70. Ritiene che l'intermediario non abbia liquidato correttamente l'importo dovuto, poiché la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. Sennonché, il timbro apposto sul retro del buono, sopra la tabella originariamente stampata, riporta soltanto la modifica dei rendimenti sino al 20° anno, senza nulla prevedere con riferimento al periodo successivo. Conseguentemente, il rimborso sarebbe dovuto avvenire sulla base dell'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo e sulle quali egli aveva riposto il proprio legittimo affidamento. A supporto delle proprie argomentazioni richiama precedenti ABF e della giurisprudenza di merito e legittimità, ivi compresa la sentenza di Cass., Sez. Un., n. 13979/07.

Tanto premesso, il ricorrente chiede di:

- 1) accertare che il Buono Fruttifero Postale di cui in narrativa è stato emesso successivamente al D.M. del 13.06.1986*
- 2) accertare la discordanza tra il saggio degli interessi riportato sulla parte posteriore del buono e quello previsto dal D.M. del 13.06.1986*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3) *accertare che alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso e, nello specifico, dal 21° al 30° anno deve essere riconosciuto il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (“L. 258.150 per ogni successivo bimestre...”), e per l’effetto, in applicazione dei suddetti criteri*

4) *disporre a favore della ricorrente la corresponsione della complessiva somma di €.5.746,16 S & O ovvero disporre il pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; in ogni caso oltre ulteriori interessi dal dovuto e sino al soddisfo.*

In ogni caso

5) *disporre a favore dei ricorrenti il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di €.250,00*

6) *disporre a carico dell’intermediario la refusione dei costi sostenuti dalla ricorrente per la presentazione del presente ricorso, quantificati nella somma di €.20,00”.*

L’intermediario, nelle controdeduzioni, precisa che il buono in oggetto appartiene alla serie “Q”, istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 e, in conformità con tali disposizioni, è stato rilasciato su modulo della precedente serie “P”, sui cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie “Q/P”, nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie.

Ad avviso dell’intermediario, il timbro apposto sul retro del buono sostituisce integralmente quanto previsto in origine sul modulo. Il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno (interesse semplice), inoltre, sarebbe rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo raggiunto ossia al tasso del 12%, come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P”, non più in emissione).

L’intermediario contesta la correttezza dell’orientamento manifestato da questo Arbitro in fattispecie analoghe, ritenendo che non tenga *“in debita considerazione quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 in merito alle informazioni da riportare sui “vecchi” moduli della serie “P” e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale”*. In particolare, l’art. 5 del menzionato D.M. prescriverebbe di indicare con il secondo timbro, apposto sul retro del buono, esclusivamente i quattro “nuovi tassi” e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, derivanti dall’applicazione di questi ultimi. Nulla sarebbe stato modificato, pertanto, in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l’intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie “Q” e applicandosi per l’ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

L’intermediario ritiene, pertanto, che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio del titolo della sua appartenenza alla serie “Q” e che, conseguentemente, avrebbe potuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza, la misura dei tassi di interesse applicabili, senza alcun legittimo affidamento su un diverso regime.

Del tutto inconferente sarebbe il richiamo alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007, che avrebbe avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta dall’odierno ricorrente all’esame dell’ABF, poiché, in quel caso, all’investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente a una serie non più in vigore, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. Quanto, invece, alla sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, ritiene che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame, e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie, senza che possa dirsi ingenerato alcun ragionevole affidamento in capo al sottoscrittore.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario rappresenta, infine, che la correttezza del proprio operato sarebbe stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce integralmente le proprie argomentazioni, in particolare con riferimento all'errore dell'intermediario nell'apporre il timbro sui nuovi rendimenti senza riferimento al periodo successivo al 20° anno, nonché al proprio legittimo affidamento, richiamando giurisprudenza a supporto (tra cui la sentenza delle SSUU n. 3693/2019, che avvalorerebbe le proprie ragioni e non quelle dell'intermediario). Ritiene inoltre pertinente al caso di specie la sentenza n. 13979/2007 della Cassazione a Sezioni Unite che, anche se riferita ad una diversa fattispecie di BFP, esprime un principio di portata generale, che si attaglia perfettamente alla fattispecie in esame.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Tanto premesso, osserva il Collegio che, per quanto concerne il rimborso del BFP in esame, rileva il disposto dell'art. 5 del D. M. 13.6.1986, ai sensi del quale *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Nel caso di specie, dall'esame del titolo risulta che l'intermediario ha utilizzato un modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione di un buono della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione normativa. Senonché, il timbro apposto sui titoli nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro, *"la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni impon[e] di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017 e Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017) [...]. Pertanto il ricorrente [ha] diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie P"* (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 17893/2018. In senso conforme, fra le altre, cfr. Collegio di Bari decc. nn. 26664/2018, 1065/2019, 728/19, 1063/2019).

Il richiamato orientamento di questo Arbitro è stato ribadito, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20

La domanda del ricorrente risulta, pertanto, meritevole di accoglimento, sul punto.

Non meritevole di accoglimento è la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS